

Data pubblicazione: 20/06/2014

*sentenza
in forma semplificata*

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Mini-
stro *pro tempore*, rappresentato e difeso, per legge,
dall'Avvocatura generale dello Stato, e presso gli Uffici di
questa domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

contro

[REDACTED] rappresentate e difese,
in forza di procura speciale a margine del controricorso,
dall'Avv. Mariagrazia Caruso, con domicilio eletto nella can-
celleria civile della Corte di cassazione, piazza Cavour;

- controricorrenti -

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Am

1536/14



avverso il decreto della Corte d'appello di Messina in data [REDACTED]

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10 giugno 2014 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti;

udito l'Avv. Mariagrazia Caruso;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Lucio Capasso, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Ritenuto che la Corte d'appello di Messina, con decreto in data [REDACTED], decidendo sul ricorso depositato il [REDACTED], ha condannato il Ministero dell'economia e delle finanze al pagamento, in favore di [REDACTED] della somma di euro 10.000 ciascuno, oltre interessi legali, a titolo di equa riparazione del danno non patrimoniale subito, ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, per l'eccessiva durata di un giudizio amministrativo svoltosi dinanzi al TAR della Sicilia, iniziato nel [REDACTED] e ancora pendente;

che a tal fine la Corte d'appello: (a) ha rilevato che l'istanza di prelievo è stata presentata il 17 dicembre 2009; (b) ha quantificato in tredici anni e quattro mesi il periodo di irragionevole durata, detratta la durata fisiologica di tre anni; (c) ha adottato il parametro liquidatorio di euro 750 per ciascuno degli anni di ritardo;



che per la cassazione del decreto della Corte d'appello il Ministero ha proposto ricorso, con atto notificato il 20 settembre 2013, sulla base di due motivi;

che le intime hanno resistito con controricorso.

Considerato che il Collegio ha deliberato l'adozione di una motivazione in forma semplificata;

che con il primo motivo (violazione e falsa applicazione dell'art. 2 della legge n. 89 del 2001 e dell'art. 54, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nel testo risultante dalle ulteriori modificazioni intervenute con l'art. 3, comma 23, dell'Allegato A al d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104) si deduce che - essendo il processo presupposto in corso il 16 settembre 2010 - la domanda di equa riparazione non era proponibile, giacché la presentazione dell'istanza di prelievo condiziona la proponibilità della domanda di indennizzo anche per il periodo anteriore alla presentazione;

che il motivo è infondato, giacché l'istanza di prelievo è stata nella specie ritualmente presentata il 17 dicembre 2009, e questo consente la proponibilità della domanda di equa riparazione anche per il periodo anteriore alla presentazione medesima;

che con il secondo motivo (violazione e falsa applicazione degli artt. 2 della legge n. 89 del 2001 e dell'art. 2056 cod. civ.) si lamenta l'eccessività della liquidazione

Corte di Cassazione - copia non ufficiale



dell'indennizzo (euro 750 per anno di ritardo), nonostante la tardività della presentazione dell'istanza di prelievo;

che il motivo è infondato;

che la Corte di appello, riconoscendo a ciascuna ricorrente la somma di euro 10.000 complessivi per tredici anni e quattro mesi di durata irragionevole, non si è affatto discostata in maniera irragionevole dai parametri normalmente adottati dalla Corte europea in casi analoghi: essa ha dunque validamente esercitato la sua discrezionalità nella determinazione dell'indennizzo nel sostanziale rispetto di quei parametri, fornendo al riguardo congrua motivazione;

che la Corte d'appello si è attestata vicino alla soglia minima (euro 750 per anno di ritardo) considerando il ritardo nel deposito dell'istanza di prelievo;

che la liquidazione del danno, proprio perché effettuata nell'ambito dei limiti, anche di natura quantitativa, riservati a una valutazione di merito, si sottrae a qualsiasi censura in sede di legittimità;

che non può omettersi di rilevare che, in relazione alla valutazione discrezionale propria del metodo equitativo, da applicarsi nella presente materia, è necessario - onde scongiurare l'ipotesi di una quantificazione arbitraria - che il giudice di merito fornisca, come nella specie, indicazioni sui criteri che lo hanno guidato nel giudicare proporzionata una certa misura del risarcimento; tale motivazione, per altro,

Corte di Cassazione - copia non ufficiale



può assumere in un decreto anche caratteri di sommarietà, purché - come nel caso in esame - si riescano ad individuare, almeno per grandi linee ed anche dall'insieme delle indicazioni espresse nel provvedimento, i fondamentali elementi di giudizio sui quali la decisione è basata (Cass., Sez. VI-1, 11 marzo 2013, n. 6017);

che, pertanto, il ricorso deve essere rigettato;

che le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

PER QUESTI MOTIVI

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese processuali sostenute dalle controricorrenti, che liquida in euro 900 per compensi ed euro 100 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della II Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 10 giugno 2014.